

FOGLIO INFORMATIVO

1 GENNAIO 2009
Precedente aggiornamento: 22 ottobre 2008

OPERAZIONE PUBBLICIZZATA:
FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO FISSO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL "FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE" ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

SEZIONE I
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
Sede legale: VIA CERNAIA 8/10 - MILANO
Indirizzo telematico: www.mediocreditoitaliano.com
Codice ABI: 10637
Numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia: 5489
Gruppo bancario di appartenenza: GRUPPO INTESA SANPAOLO
Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA: 13300400150
Capitale sociale interamente versato: euro 572.043.495,00
Riserve risultanti dall'ultimo bilancio: euro 840.835.748,31
Società unipersonale, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE

Denominazione: _____
Sede legale: _____
Iscritto all'Albo _____ con il numero _____

SEZIONE II
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE PUBBLICIZZATA

Il finanziamento qui pubblicizzato è concesso nell'ambito delle agevolazioni pubbliche alle imprese articolate, in proporzioni variabili in relazione alla legge alle cui agevolazioni l'investimento finanziato può accedere ("Legge Agevolativa"), nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento con capitale di credito, composto da un finanziamento pubblico agevolato (al quale si applica un tasso di interesse non inferiore allo 0,5% annuo) concesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., e, laddove l'investimento non debba essere realizzato esclusivamente mediante locazione finanziaria, da un finanziamento bancario ordinario (ferma restando la possibilità, laddove copra solo una data percentuale delle spese previste in relazione all'investimento a fronte del quale è richiesta l'agevolazione, di un finanziamento bancario integrativo a copertura delle residue spese) concesso da soggetti (come Mediocredito Italiano S.p.A.) abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione ai predetti incentivi ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Il finanziamento bancario (compreso l'eventuale finanziamento integrativo sopra menzionato) e il finanziamento agevolato, di pari durata e assistiti dalle medesime garanzie, sono concessi a seguito di adeguata e positiva valutazione del merito di credito e della sostenibilità economico-finanziaria del progetto d'investimento, talora presentato congiuntamente da più soggetti, da parte della banca finanziatrice. A coloro a cui, come sopra detto, compete la valutazione delle predette richieste, sono normalmente affidate anche le attività relative alla stipula, all'erogazione e alla gestione del finanziamento pubblico e degli eventuali finanziamenti ordinari nonché il recupero coattivo dei relativi crediti (le condizioni alle quali Mediocredito Italiano S.p.A. svolge tali attività sono pubblicate nel foglio informativo "ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A VALERE SULLE RISORSE DEL "FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE" ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311" disponibile presso i locali

aperti al pubblico della Banca).

Con il finanziamento qui pubblicizzato (può trattarsi anche del menzionato finanziamento bancario integrativo), la Banca mette una somma determinata di denaro a disposizione del Cliente che lo stesso si impegna a restituire alle scadenze previste da un piano di ammortamento, unitamente agli interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso fisso.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali (principalmente fidejussioni) e/o da cessioni di crediti.

Tra i principali rischi a carico del Cliente, vi è l'impossibilità per il Cliente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

SEZIONE III CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALL'OPERAZIONE PUBBLICIZZATA

Importo massimo del finanziamento: variabile in funzione del tipo di investimento.

Durata: variabile, anche in relazione alla Legge Agevolativa interessata, e, comunque, non oltre 15 anni; può comprendere un periodo di preammortamento.

Erogazioni: a stati di avanzamento del programma di investimenti finanziati, sempre se relativi a un periodo non inferiore a sei mesi.

Rimborsi: in quote crescenti di capitale con periodicità semestrale.

Liquidazione degli interessi corrispettivi: semestrale posticipata.

Tasso di interesse nominale annuo massimo: 7,70%

In luogo del predetto tasso può essere applicato un tasso fisso pari alla quotazione lettera dell'IRS (Interest Rate Swap) contro l'Euribor a sei mesi per una durata pari a quella dell'operazione di finanziamento, aumentata di uno spread massimo di 3,5 punti.

In presenza di operazioni di finanziamento caratterizzate da un particolare tipo di provvista, il tasso di interesse è determinato sulla base della provvista stessa, con uno spread massimo di 3,5 punti.

Tasso di mora:

- tasso variabile pari al tasso via via fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento marginale, maggiorato del 50% (il valore del parametro di indicizzazione in questione, pubblicato il 10.12.2008, è pari al 3,00%), ovvero, in mancanza di tale parametro di indicizzazione, tasso pari al tasso Euribor a sei mesi, maggiorato del 50% (il valore del parametro di indicizzazione in questione, pubblicato il 29.12.2008, è pari al 3,037%); ovvero

- tasso variabile, ottenuto aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi via via rilevato e pubblicato ai sensi della legge 108/1996 relativamente alla categoria di operazioni che si riferisce ad operazioni con garanzia ipotecaria e tasso variabile (il valore del suddetto parametro di indicizzazione per il periodo 01.01.2009 – 31.03.2009 sarà pari al 5,45%). In caso di pubblicazione ai sensi della medesima legge dei tassi medi degli interessi di mora, si applicheranno invece detti tassi (i tassi effettivi globali medi, quali risultanti dall'ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione degli stessi, non tengono conto degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso di operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente è mediamente pari a 2.1 punti percentuali).

Metodo di calcolo degli interessi: gli interessi corrispettivi sono calcolati comprendendo il giorno di addebito alla Banca delle somme erogate ed il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi.

Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, sono calcolati, salvo che non sia diversamente pattuito, sulla base dell'anno civile.

Diritti forfetari d'istruttoria: 0,40% del Finanziamento (per tale intendendosi il finanziamento agevolato, il finanziamento bancario ordinario e l'eventuale finanziamento integrativo) richiesto, con un minimo di euro 2.000,00.

Commissione accessoria: nella misura massima del 2% del Finanziamento (come sopra definito).

Spese per accertamenti tecnici: euro 800,00

Spese per consulenza ed assistenza legale: a carico del Cliente.

Spese per "relazione notarile preliminare": a carico del Cliente

Oneri fiscali: imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'ammontare delle somme erogate a fronte del finanziamento bancario, da trattenersi al momento della relativa erogazione, nonché tutti gli eventuali ulteriori oneri fiscali, anche futuri, connessi ad ogni atto;

Diritti di revisione contrattuale in relazione al Finanziamento (come sopra definito): da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 50.000,00

Commissione per rimborso anticipato, anche parziale: 3% del capitale rimborsato anticipatamente, oltre ad un'ulteriore commissione pari alla differenza, se positiva, fra interessi calcolati per la residua durata dell'operazione sul capitale rimborsato anticipatamente a) ad un tasso pari al Rendistato del mese di stipula di contratto e b) ad un tasso pari all'ultimo Rendistato disponibile alla data del rimborso anticipato. Peraltro, in caso di operazioni di finanziamento caratterizzate da un particolare tipo di provvista, in luogo della predetta ulteriore commissione, il Cliente dovrà rimborsare tutti i costi sopportati dalla Banca connessi alla chiusura dell'operazione di provvista sottostante.

Commissioni per mancato utilizzo: commissione nella misura massima del 1% delle somme non utilizzate entro i termini pattuiti, oltre ad una commissione calcolata con i medesimi criteri dell'ulteriore commissione prevista in caso di rimborso anticipato.

Spese connesse alla mancata erogazione del finanziamento entro i termini pattuiti: euro 500,00

Commissione in caso di decadenza dal termine o di risoluzione del contratto o di procedure concorsuali: 3% dell'importo del finanziamento residuo. In caso di risoluzione del contratto sarà altresì dovuta un'altra commissione calcolata con i medesimi criteri dell'ulteriore commissione prevista in caso di rimborso anticipato.

Indicatore sintetico di costo (ISC), non tenendo conto del finanziamento agevolato: 8,00% calcolato in via esemplificativa tenendo conto delle seguenti componenti: finanziamento di complessivi euro 500.000,00, liquidazione degli interessi e rimborsi semestrali, tasso di interesse annuo nominale: 7,70%, durata: 10 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento di un anno), diritti forfetari di istruttoria: euro 2.000,00, imposta sostitutiva: euro 1.250,00.

Tasso effettivo globale medio corrispondente all'operazione pubblicizzata nel presente foglio informativo, quale risultante dall'ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi: 5,39% se assistita da ipoteca, 6,22% in caso contrario (ove l'ammontare dell'operazione sia superiore ad euro 5.000)

SEZIONE IV

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE PUBBLICIZZATA

EROGAZIONI

Salva la possibilità di ottenere talora un'anticipazione fino al 30% dell'ammontare del finanziamento, le erogazioni verranno effettuate a stato avanzamento lavori, ciascuno dei quali riferito ad un periodo non inferiore a sei mesi (ferma restando la possibilità che la messa a disposizione dell'importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di altri eventi particolari), con contestuale stipulazione di atti di "utilizzo e quietanza", sempre che sia possibile erogare insieme il contributo in conto capitale riconosciuto nell'ambito delle agevolazioni pubbliche concesse e le somme spettanti agli eventuali altri partecipanti al progetto a fronte degli eventuali analoghi contratti di finanziamento stipulati con gli stessi.

RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO

Il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, è consentito, sempre che il Soggetto Agente (al quale sono affidate tutte le attività relative alla stipula, all'erogazione e alla gestione del finanziamento bancario e del finanziamento pubblico – vedasi la SEZIONE II) ne riceva richiesta almeno 30 giorni lavorativi prima.

RITARDO NEI PAGAMENTI

Gli interessi di mora, immediatamente dovuti su ogni somma impagata, matureranno altresì sulle rate interessi dalla data della relativa scadenza e, nei casi di risoluzione, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico del Soggetto Beneficiario, sull'importo complessivo conseguentemente dovuto.

IMPEGNI VARI

Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente le principali vicende dello stesso (come fusioni e scissioni, altre modificazioni dello statuto e/o dell'atto costitutivo, mutamenti del suo assetto proprietario), dell'azienda da esso esercitata (compresa la costituzione di patrimoni o la stipulazione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare), del debito derivante dal presente finanziamento (quale l'accollo da parte di terzi), e dei beni oggetto degli investimenti finanziati (quali incendi o altri sinistri, contestazioni della loro proprietà, mutamenti della loro destinazione, del loro stato di fatto o del loro regime giuridico); inviare annualmente copia dei modelli fiscali della dichiarazione dei redditi ovvero, secondo il caso, il bilancio compreso l'eventuale bilancio consolidato del gruppo a cui il Cliente appartenga; adempiere tutti gli obblighi connessi alla concessione dell'agevolazione consentendo qualsiasi accertamento sulla realizzazione dei predetti investimenti; non contrarre finanziamenti ulteriori a fronte della parte di tali investimenti le cui spese sono state ritenute ammissibili all'agevolazione, e far sì che il finanziamento necessario a fronte di altre spese comunque connesse agli investimenti in questione preveda un rimborso subordinato a quello del finanziamento concesso dalla Banca; non consentire la costituzione di garanzie a favore di terzi senza il consenso della Banca; comunicare l'avvio a suo carico di procedimenti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

DECADENZA DAL TERMINE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RIFIUTO DI EROGARE

Il Soggetto Agente ha il diritto di comunicare la decadenza dal termine del Cliente e di rifiutare qualsiasi erogazione, oltre che in caso di sua insolvenza e qualora lo stesso non abbia dato le garanzie promesse o abbia diminuito le garanzie date, anche in caso di accertamento di una sua responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 che comporti l'applicazione di gravi sanzioni; il Soggetto Agente ha il diritto di risolvere il contratto, così come di rifiutare qualsiasi erogazione oltre che in caso di mancato adempimento di qualsiasi obbligo assunto dal Cliente o da eventuali garanti, qualora si verificano i fatti a cui gli obblighi informativi si riferiscono o laddove si verificano eventi idonei a far dubitare della capacità di far fronte ai rispettivi obblighi o della validità delle garanzie o della loro sufficienza alla sicurezza della Banca ovvero qualora risulti non veritiera o incompleta qualunque dichiarazione fatta o garanzia data dal Cliente e da eventuali garanti circa il potere di stipulare il contratto e di assumere le relative obbligazioni, il rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento applicabile, l'insussistenza di uno stato di insolvenza, la collocazione degli obblighi derivanti dal finanziamento nello stesso grado rispetto ai diritti degli altri creditori, la completezza delle informazioni fornite, il regolare pagamento di ogni tassa e imposta dovuta, l'assenza di procedimenti pendenti o di sentenze sfavorevoli ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e l'avvenuta adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati di cui a tale legge. Il Soggetto Agente potrà altresì risolvere il contratto in caso di revoca delle agevolazioni pubbliche concesse, così come potrà risolverlo nonché rifiutare qualsiasi erogazione anche allorché sia possibile comunicare la decadenza dal termine ad altro eventuale soggetto partecipante al progetto, beneficiario di un finanziamento analogo a quello qui pubblicizzato, o sia possibile sciogliersi dal relativo rapporto.

FORO COMPETENTE

LEGENDA ESPLICATIVA

ACCERTAMENTI TECNICI: accertamenti peritali previsti per erogazioni subordinate alla verifica dello stato di avanzamento del programma di investimenti finanziato

AMMORTAMENTO: piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate

CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell'adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del contratto di finanziamento (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca)

COMMISSIONE ACCESSORIA: costo connesso:

- allo svolgimento, in sede di istruttoria del finanziamento agevolato nonché del finanziamento ordinario e dell'eventuale finanziamento integrativo richiesti alla Banca, di analisi finanziarie e/o di accertamenti peritali, comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare rilievo;

- al riconoscimento al Cliente di particolari opzioni (come, ad esempio, la possibilità di conversione da tasso fisso a tasso variabile)

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in occasione di operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da garanzie estere

DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse

EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell'ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione

FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento dell'obbligazione del Cliente (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca).

IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta dovuta dalla Banca in luogo dell'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative

INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC): costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso

IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile o su un bene mobile registrato, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca)

IRS: media dei prezzi relativi a scambi tra operatori istituzionali aventi per oggetto flussi di interessi calcolati rispettivamente a tasso fisso e a tasso variabile

ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del complessivo credito richiesto compreso quello che potrebbe essere concesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

MANCATO UTILIZZO: mancata erogazione, nei termini pattuiti, delle somme messe a disposizione del Cliente da parte della Banca

OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE: operazioni dell'Eurosistema che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int, sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e su "Il Sole 24 ORE")

PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso

PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca)

PREAMMORTAMENTO: periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi

PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca)

PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

RELAZIONE NOTARILE PRELIMINARE: relazione notarile ventennale che attesta la proprietà e la provenienza dei beni da costituire in garanzia nonché l'eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami o vincoli

REVISIONE: analisi svolta dalla Banca relativamente a tutti i finanziamenti ottenuti dal Cliente (compreso quello di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) a seguito di modifiche soggettive del beneficiario, o delle garanzie offerte ovvero del programma di investimenti oggetto dei citati finanziamenti, o a seguito della proposta del Cliente di variazione delle condizioni contrattuali

RENDISTATO media aritmetica dei dati di rendimento effettivo lordo annuo rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni della Borsa di Milano dei titoli pubblici soggetti ad imposta

RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata, rispetto ai termini concordati con la Banca, di tutto o parte del finanziamento

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO DAL CONTRATTO: diritto della Banca, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito

SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l' eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera. Un apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei predetti tassi è affisso nella sede della Banca e in ciascuna delle sue dipendenze aperte al pubblico.

TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute